

## Non quotate. I compiti del collegio che non svolge attività di revisione in vista della scadenza del 30 aprile **Bilanci, la check list per i sindaci**

Controlli sulle informazioni acquisite nei cda e sulle poste immateriali  
Giuseppe Carucci Annamaria Fellegara Barbara Zanardi

Professionisti e imprese alla prova dell'operazione bilanci, in vista dell'approvazione da varare - salvo differimento - entro il 30 aprile. Molte, dunque, le attività che i collegi sindacali, ai quali non sia attribuita la revisione, devono svolgere in osservanza a quanto disposto dall'articolo 2403 del Codice civile. In linea generale, le norme di comportamento per i collegi sindacali di società non quotate prevedono l'obbligo di vigilare sull'osservanza da parte degli amministratori proprio delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio. Vediamo come. Le informazioni dai Cda

Premesso che al collegio spetta il compito di effettuare un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto - mentre la rispondenza ai dati contabili spetta all'incaricato della revisione legale, se presente - in queste settimane è necessario fare il punto sulle informazioni acquisite in occasione della partecipazione alle riunioni del Cda o nel corso delle verifiche periodiche. Si pensi, ad esempio, ad informazioni raccolte nei Cda nei quali si sia discusso diffusamente di un'operazione di acquisto di un ramo d'azienda o dell'esistenza di un procedimento sanzionatorio a carico della società. Nel caso in cui non riesca ad acquisire dall'organo amministrativo i chiarimenti e le informazioni necessarie sulla rappresentazione in bilancio di tali fatti, il collegio, può esprimere, all'interno della sua relazione annuale ai soci, il proprio dissenso sul contenuto di specifiche informazioni fornite, od omesse, che risultino in palese contraddizione con quanto riscontrato dall'organo di controllo nell'ambito della sua attività di vigilanza. Il consenso all'iscrizione di alcune poste immateriali Un'altra attività che impegna i collegi sindacali è quella propedeutica alla formazione dell'eventuale consenso all'iscrizione in bilancio dell'avviamento e dei costi di impianto e ampliamento e di quelli di sviluppo (con particolare attenzione alle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 alle quali è dedicato l'articolo a fianco). Il collegio, ad esempio, con riferimento a un'ipotesi di capitalizzazione di costi di sviluppo, deve vagliare che la società sia in grado di dimostrare che tali costi abbiano diretta inerenza al prodotto, al processo o al progetto per la cui realizzazione essi sono stati sostenuti; che disponga di un piano che illustri le necessarie risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo non-ché la capacità di procurarsi tali risorse (ad esempio la conferma da parte di un finanziatore della volontà di finanziare il progetto); che abbia prospettive di ricavi almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto. Anche con riferimento a questa attività, il collegio può esprimere all'interno della sua relazione annuale ai soci, il proprio dissenso in ordine alla denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione di specifiche poste di bilancio per le quali è richiesto un suo specifico parere a norma di legge. L'incontro con i revisori

Premesso che ai fini dello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale deve scambiare tempestivamente informazioni con il revisore legale, salvo casi specifici che richiedano maggiore frequenza, è opportuno che l'incontro avvenga almeno in occasione delle fasi di avvio delle sue attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio. Più in particolare, è opportuno che - in tempo utile per consentirgli l'espressione di un consapevole giudizio nella relazione all'assemblea dei soci - al collegio sindacale siano fornite informazioni su eventuali comunicazioni destinate alla direzione, sugli esiti delle verifiche periodiche e sui risultati significativi emersi dalla revisione legale. Nel corso dell'incontro, inoltre, il collegio può evidenziare all'incaricato della revisione legale eventuali specifici elementi del processo di informativa finanziaria o rappresentazioni di voci contenute nel progetto di bilancio ritenuti, a suo giudizio, meritevoli di particolare analisi e richiedere allo stesso di comunicarne gli esiti.

## *ATTIVITÀ IMMATERIALI*

### **La relazione annuale ai soci può esprimere dissensi su denominazione, iscrizione, classificazione e valutazione di alcune poste**

#### *IL PUNTO*

#### **Necessario uno scambio di informazioni precise con i professionisti incaricati della revisione legale**

Le operazioni in vista della chiusura dei conti LE INFORMAZIONI ACQUISITE DURANTE I CDA Per verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto, il collegio raccoglie specifiche informazioni in occasione della partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione o nel corso delle verifiche periodiche. Si pensi, ad esempio, ad informazioni raccolte nel corso di cda nei quali si sia discusso diffusamente di un'operazione di acquisto di un ramo d'azienda o dell'esistenza di un procedimento sanzionatorio a carico della società IL CONSENSO ALLA CAPITALIZZAZIONE DEI COSTI Per dare il consenso all'iscrizione in bilancio di specifiche poste, quali l'avviamento, i costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, il collegio sindacale deve appurare la sussistenza dei requisiti necessari per la loro capitalizzazione (con particolare attenzione alle novità del Dlgs 139/2015). Il collegio può esprimere all'interno della sua relazione annuale ai soci il proprio dissenso in ordine alla relativa denominazione, classificazione, iscrizione e valutazione GLI INCONTRI CON I REVISORI Il collegio sindacale deve scambiare tempestivamente informazioni con il revisore mediante incontri che devono avvenire almeno in occasione delle fasi di avvio delle sue attività di revisione e di quelle conclusive di verifica del bilancio. All'organo di vigilanza, infatti, devono essere fornite informazioni su eventuali comunicazioni alla direzione, sugli esiti delle verifiche periodiche e sui risultati significativi emersi dalla revisione L'ADEGUAMENTO AL DLGS 139/2015 Per valutare che l'assetto amministrativo-contabile sia adeguato a garantire completezza, correttezza e tempestività di una informativa societaria attendibile, il collegio deve considerare il recepimento delle novità del Dlgs 139/2015. Tra queste, ad esempio, l'eliminazione dell'area straordinaria del conto economico, le modifiche agli schemi del bilancio, l'obbligatorietà del rendiconto finanziario, la contabilizzazione degli strumenti derivati e la valutazione al costo ammortizzato VERIFICA DELLA TENUTA DEL PATRIMONIO NETTO Nel caso in cui - per effetto delle novità introdotte dal Dlgs 139/2015 - emerga la necessità di stralciare dall'attivo oneri precedentemente capitalizzati, tale eliminazione - che interviene come rettifica del patrimonio netto di apertura - potrebbe far ricadere la società nella fattispecie di cui agli articoli 2446 e 2447 del Codice civile. Con l'obbligo per il collegio di verificare che gli amministratori si attivino convocando senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti